



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTE

Determinazione N. 1929 / 2023

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'INTERVENTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE MEDIANTE APPORTO DI RIFIUTI NEL SITO IN SS. ROMEA 39 CAVANELLA D'ADIGE 30010 CHIOGGIA. DITTA ECOSTILE SRL.**

### Il Dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 33 del 16.4.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- x. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato

degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
- che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z08 del PTPCT 2023-2025);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin che, pertanto, non è tenuto all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025)

#### **Richiamati:**

- i. interamente il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iv. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- v. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- vi. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- vii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- viii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ix. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- x. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati

stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

- xiii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

#### **Premesso che**

con provvedimento prot. n. 41735 del 12.06.2008 è stato approvato il progetto ed è stato autorizzato l'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della ditta FERRARI & FIGLI di FERRARI ANTONELLA & C. S.n.c. per lo svolgimento dell'operazione di recupero R10 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la ricomposizione ambientale previo riempimento di un laghetto artificiale sito in via S.S. Romea, n. 39, località Cavanella d'Adige a Chioggia (VE);

con determina provinciale prot. n. 61351 del 22.07.2014 è stato prorogato sino al 31.05.2024 l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti della ditta FERRARI & FIGLI di Ferrari Antonella & C. Snc fino al 31.05.2024;

con provvedimento prot. n. 20024 del 06.03.2015 è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti alla ditta Ecostile S.r.l., sino al 31.01.2019;

con provvedimento prot. n. 46631 del 30.05.2016 è stata aggiornata la sede legale della ditta Ecostile Srl;

con provvedimento prot. n. 5857 del 28.01.2019 è stata prorogata sino alla data del 31.01.2021 la titolarità della ditta ECOSTILE SRL (P. IVA 01537660936) con sede legale in viale Michelangelo Grigoletti n. 2 – 33170 Pordenone (PN);

con provvedimento prot. n. 30019 del 16.06.2020, sostitutivo del provvedimento prot. n. 41735 del 12.06.2008, modificato dai provvedimenti prot. n. 61351 del 22.07.2014, prot. n. 20024 del 06.03.2015, prot. n. 46631 del 30.05.2016 e prot. n. 5857 del 28.01.2019, è stato approvato il progetto ed è stato autorizzato l'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo svolgimento dell'operazione di recupero R10 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la ricomposizione ambientale con validità sino al raggiungimento delle quote di progetto e comunque fino e non oltre il 31.05.2024;

con provvedimento prot. n. 54389 del 22.10.2020 sono state apportate delle modifiche al provvedimento prot. n. 30019 del 16.06.2020 consistenti nella proroga della titolarità del provvedimento prot. n. 30019 del 16.06.2020 alla ditta ECOSTILE srl sino al raggiungimento delle quote di progetto e comunque fino il 31.05.2024, nell'accettazione del Piano di Collaudo acquisito agli atti con prot. n. 41166 del 17.08.2020 e nella ricodificazione dell'operazione di ricomposizione ambientale come operazione di recupero R5, a seguito delle modifiche alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;

**Considerato che** la ditta ECOSTILE srl con sede legale in Viale Michelangelo Grigoletti 2 33170 PORDENONE PN è autorizzata con determina n. 209/2021 prot. n. 6688 del 09.02.2021, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-26 della L.R. 3/2000, al progetto di ricomposizione ambientale previo riempimento di un laghetto artificiale sito in via S.S. Romea, n. 39, località Cavanella d'Adige a Chioggia (VE), mediante l'operazione di recupero R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

**Visto che** con prot.n. 65507 e 65522 del 10.11.2022 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente in:

- aumento di 20.710 tonnellate di rifiuti codice CER 190902 con operazione R5, necessario per la chiusura definitiva del laghetto e per il completamento del ripristino ambientale, dovuto all'aumento della densità del rifiuto stesso, una volta compattato;
- Scavo dell'argine separatorio tra le due sezioni del lago, con invio dei rifiuti inerti dello strato superficiale della pista ad un impianto di recupero rifiuti terzo e utilizzo in situ delle terre da scavo dell'argine ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.120/2017, a copertura del laghetto;
- Proroga del termine per la conclusione dei lavori del progetto.

#### **Visto che:**

con prot. n. 72951 del 14.12.2022 è stata comunicata la modifica del legale rappresentante di ECOSTILE srl e che con prot. n. 1337 del 11.01.2023 lo stesso ha trasmesso la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art.10 del D.M. n. 120/2014;

con prot. n. 66506 del 15.11.2022 è stata comunicata l'interruzione dei termini del procedimento di modifica sostanziale ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale;

con autorizzazione n. 951/2023 prot. n. 21299 del 24.03.2023 è stato determinato il non assoggettamento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto di modifica sostanziale presentato;

**Atteso che** la determina di esclusione dalla procedura di VIA prevedeva n.1 condizione ambientale Ante Operam da ottemperare nei successivi 60 giorni dall'emanazione di tale provvedimento e comunque nell'ambito del procedimento dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006;

con prot. n. 40237 del 12.06.2023 è stata attestata la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla condizione ambientale n. 1 riportata nel provvedimento prot. n.21299 /23;

#### **Visto che:**

con prot. n. 24266 del 05.04.2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 e contestualmente è stata indetta la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona;

con prot. n. 28186 del 25.04.2023 è stato chiesto alla ditta come integrazione di aggiornare il Piano di Gestione Operativa;

con prot. n. 30374 del 04.05.2023 la ditta ha trasmesso quanto richiesto;

con prot. n. 34904 del 22.05.2023 Arpav Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici – U.O. supporto alle autorizzazioni e controlli preventivi – Area Est ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in riferimento al Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla ditta, precisando che:

- le procedure descritte nel paragrafo 5 del PGO, per quanto riguarda l'eventuale non conformità di rifiuti, devono essere coerenti con le prescrizioni dell'autorizzazione di questa Città metropolitana;
- la procedura descritta al paragrafo 3 del PGO deve essere coerente con le prescrizioni dell'autorizzazione di questa Città metropolitana, raccomandando l'esauritiva individuazione delle caratteristiche chimiche del rifiuto conferibile in impianto, anche con riferimento al profilo degli inquinanti in relazione al processo produttivo che lo ha generato.

#### **Considerato che**

l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

la ditta è in possesso di Certificazione ambientale ISO 14001 con scadenza il 15.06.2024;

l'attività è garantita dalla Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento n. 183-08401664-30011 emessa da HDI Global SE, con scadenza il 30.10.2023;

la ditta ECOSTILE srl è in possesso di rinnovo del contratto di affitto del ramo di azienda stipulato con la ditta FERRARI & FIGLI di Ferrari Antonella & C. Snc fino al 31.05.2024;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 65507 e 65522 del 10.11.2022;

**Ritenuto** di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

**Ritenuto** di unificare nella presente determina, che contiene la modifica sostanziale richiesta con istanza acquisita al prot. n. 65507 e 65522 del 10.11.2022, anche le prescrizioni gestionali del precedenti provvedimento

prot. n. 6688 del 09.02.2021, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'impianto;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 21.08.2023, risulta rispettato;

## **DETERMINA**

- 1) Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-26 della L.R. 3/2000 è autorizzato il progetto di ricomposizione ambientale previo riempimento di un laghetto artificiale sito in via S.S. Romea, n. 39, località Cavanella d'Adige a Chioggia (VE), mediante l'operazione di recupero **R5** dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, secondo la modifica sostanziale del progetto presentata dalla ditta Ecostile srl con istanza acquisita al prot. n. 65507 e 65522 del 10.11.2022 e alle successive integrazioni citate in premessa, per gli interventi di seguito elencati:

*- aumento di 20.710 tonnellate di rifiuti codice CER 190902 con operazione R5, necessario per la chiusura definitiva del laghetto e per il completamento del ripristino ambientale, dovuto all'aumento della densità del rifiuto stesso, una volta compattato;*

*- Scavo dell'argine separatorio tra le due sezioni del lago, con invio dei rifiuti inerti dello strato superficiale della pista ad un impianto di recupero rifiuti terzo e utilizzo in situ delle terre da scavo dell'argine ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.120/2017, come copertura finale del laghetto;*

*- Proroga del termine per la conclusione dei lavori del progetto;*

in accordo con la **planimetria** della "Tavola 1-planimetria e ubicazione prove su piastra" **allegata** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

- 2) Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento prot. n. 6688 del 09.02.2021, del quale si richiamano le premesse.
- 3) Il presente provvedimento è efficace dalla data di emanazione dello stesso e valido fino al raggiungimento delle quote di progetto, e comunque **non oltre il 31.05.2028**.
- 4) La titolarità del presente provvedimento è in capo alla ditta **ECOSTILE S.r.l.** (C.F. 01537660936), con sede legale in Viale Michelangelo Grigoletti 2, 33170 PORDENONE PN, **fino al 31.05.2024**.
- 5) Dovrà essere trasmessa **entro i successivi 10 giorni dalla scadenza**, copia del rinnovo del contratto d'affitto del ramo d'azienda in capo a ECOSTILE srl. Diversamente, la titolarità del progetto e quindi dell'autorizzazione tornerà in capo alla ditta FERRARI & FIGLI di FERRARI ANTONELLA & C. S.n.c.
- 6) Il rinnovo della certificazione ISO14001 deve essere trasmesso **entro 30 giorni dalla scadenza**, ovvero i massimali della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.
- 7) **Entro 30 giorni da ogni rinnovo** dovrà essere trasmessa copia della quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento con copertura del massimale pari a 3.000.000,00 di euro. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
- 8) **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 9) La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 10) **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in recepimento della presente autorizzazione e con particolare riferimento alle indicazioni del parere di Arpav riportate in premessa.
- 11) La data di inizio lavori descritti dal progetto approvato con il presente provvedimento dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Chioggia.

- 12) Sulla base di quanto emerso dalla Valutazione di Incidenza Ambientale dell'impianto, ai sensi della Direttiva 92/43 CEE e della DGRV n. 1400 del 29.08.2017, al fine di limitare gli effetti legati all'inquinamento acustico sull'avifauna non potranno essere effettuate operazioni di movimentazione di terreni per la creazione delle sagome di progetto nel periodo di nidificazione della stessa, ovvero da aprile a metà luglio.
- 13) Si accetta il Piano di Collaudo acquisito agli atti con prot. n. 41166 del 17.08.2020 e integrato dal Piano di Collaudo acquisito agli atti con prot. n. 756 del 11.01.2021.
- 14) Il collaudo finale dell'intervento dovrà attestare la verifica del completamento dei lavori secondo il progetto approvato, così come da Piano di Collaudo presentato e accettato al punto precedente, comprensivo di una battuta di quota finale della copertura del laghetto, dello stato visivo dell'opera, della verificare dell'omogeneità dei terreni e della loro conformità in base alla vigente destinazione urbanistica, attraverso l'effettuazione di sondaggi all'interno dell'area con verifica del rispetto dei limiti della colonna B della tabella 1 allegato 5 al titolo IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e gli esiti dei monitoraggi della falda fino all'ottenimento di tre campagne di analisi consecutive prive di superamenti dei limiti di riferimento, secondo le modalità di cui al punto 23.
- 15) La ditta dovrà informare ARPAV **con 15 giorni di anticipo** sulla data e l'ora in cui saranno effettuati i campionamenti di cui al Piano di Collaudo.
- 16) Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione, ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Chioggia, il completamento dei lavori in conformità al progetto approvato. **Nei successivi 30 giorni** dovranno essere trasmessi gli esiti del collaudo di cui al precedente punto, una relazione che evidenzii i quantitativi effettivamente utilizzati e la quota finale effettivamente raggiunta.
- 17) La tipologia di rifiuti conferibile per la ricomposizione ambientale (operazione di recupero **R5**) è individuata dal codice **CER 190902** consistente in *fanghi provenienti da impianti, privati o a partecipazione pubblica, di decantazione e chiarificazione delle acque per la preparazione di acqua potabile*.
- 18) **Entro il 31 maggio di ogni anno di esercizio** la ditta è tenuta a presentare agli Enti competenti (Città metropolitana ARPAV e Comune) una relazione in cui vengano riportate le provenienze e i rispettivi quantitativi dei rifiuti conferiti.
- 19) Il quantitativo massimo di rifiuti codice CER 190902 che possono essere conferiti per il riempimento del laghetto per ripristino ambientale, come da modifica presentata con istanza prot. n. 65507 e 65522 del 10.11.2022, è di **42.575 mc pari a 79.615 tonnellate**. Tali quantitativi sono comprensivi di quanto già sino ad oggi conferito.
- 20) La ditta è tenuta alla realizzazione di analisi sui rifiuti conferiti fissata ad 1 controllo ogni 6 mesi, e comunque non oltre 500 tonnellate, per ciascun impianto di produzione, sui fanghi nel luogo di produzione (presso il depuratore) consistenti in: *test di cessione ai sensi del D.M. 05.02.1998 e analisi sul tal quale per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*
- 21) Le analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunque svolte ad ogni inizio di conferimenti da parte di un nuovo produttore ed ogni qualvolta si verifichi una variazione nei processi di produzione dei fanghi stessi.
- 22) Il terreno utilizzato per il ripristino finale del sito dovrà essere conforme alla vigente destinazione urbanistica dell'area.
- 23) Dovrà essere eseguito un monitoraggio periodico (con cadenza **semestrale**) dei piezometri dell'area per valutare e monitorare le caratteristiche della falda. Dovrà essere posta particolare attenzione al parametro "cloruri", in quanto costituisce riferimento per la salinità sul valore di "bianco" delle acque sotterranee nel sito ed è proporzionale al picco di Manganese; se tale valore dovesse nuovamente richiamare l'attenzione, dovranno essere previsti ulteriori approfondimenti da concordare con ARPAV, ed informata tempestivamente questa Amministrazione. Il monitoraggio dovrà essere proseguito anche dopo la conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale fino all'ottenimento di tre campagne di analisi consecutive prive di superamenti dei limiti di riferimento.
- 24) La documentazione relativa alle verifiche di cui ai punti precedenti, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 25) Le analisi dovranno essere effettuate presso laboratori accreditati secondo metodiche concordate con ARPAV; i rapporti di prova dovranno riportare i limiti di rilevanza e l'incertezza di misura di ciascun parametro. Nella valutazione di eventuali superamenti dei limiti di riferimento non verrà considerata tale

incertezza. Le metodiche di analisi dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV, che potrà richiedere eventualmente anche l'intercalibrazione dei rispettivi laboratori.

- 26) L'avvio del conferimento da parte di un nuovo produttore dovrà essere preceduto da una comunicazione trasmessa con un anticipo **minimo di 30 giorni** a mezzo PEC ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia. Tale comunicazione dovrà contenere i dati identificativi del produttore, descrizione del processo produttivo del rifiuto, analisi di caratterizzazione dei rifiuti.
- 27) Ogni singolo conferimento dovrà essere preceduto da una comunicazione a mezzo PEC ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia con **preavviso di almeno 5 giorni**, salvo diversa tempistica da concordare con ARPAV e comunicare preventivamente all'avvio dei conferimenti.

### Disposizioni generali

- 28) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 29) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 30) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 31) Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
- 32) Dovrà essere comunicata **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
- 33) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 34) La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 35) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 36) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 37) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 38) Dovrà essere comunicata tempestivamente, a mezzo PEC, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Chioggia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 39) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute

dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

- 40) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e, se del caso, rischi di incidenti rilevanti: copia della documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle predette normative, in corso di validità, deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli.
- 41) Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 42) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 43) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 44) E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- 45) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 46) Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta ECOSTILE srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di Chioggia (VE).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

MOD\_RIF00\_D01\_rev02



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Mestre Venezia, 3 giugno 2024

Trasmesso a mezzo PEC

Alla ditta  
ECOSTILE S.r.l.  
*ecostile@pecimprese.it*

e p.c.

Al Comune di CHIOGGIA  
Area Ambiente  
*chioggia@pec.chioggia.org*

All'ARPAV  
Dip.to Provinciale di Venezia  
*dapve@pec.arpav.it*

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'INTERVENTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE  
MEDIANTE RIFIUTI NEL SITO IN SS.ROMEA 39 CAVANELLA D'ADIGE - CHIOGGIA (VE).  
CONFERMA DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOSTILE SRL.**

Vista l'autorizzazione per l'intervento di ricomposizione ambientale mediante apporto di rifiuti nel sito di SS Rome n. 39 Cavanella d'Adige Chioggia, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alla ditta ECOSTILE Srl con determina n. 1929/2023, prot. n.41299 del 15.06.2023.

Richiamati i punti 4 e 5 della citata determina, di seguito riportati :

- “4) La titolarità del presente provvedimento è in capo alla ditta **ECOSTILE S.r.l.** (C.F. 01537660936), con sede legale in Viale Michelangelo Grigoletti 2, 33170 PORDENONE PN, **fino al 31.05.2024.**
- 5) Dovrà essere trasmessa **entro i successivi 10 giorni dalla scadenza**, copia del rinnovo del contratto d'affitto del ramo d'azienda in capo a ECOSTILE srl. Diversamente, la titolarità del progetto e quindi dell'autorizzazione tornerà in capo alla ditta **FERRARI & FIGLI di FERRARI ANTONELLA & C. S.n.c.**”

Considerato che con nota acquisita agli atti con prot. n. 34397 del 27.05.2024 la ditta Ecostile srl ha trasmesso l'attestazione a firma del notaio dott. Romano Jus (iscritto presso il Collegio notarile di Pordenone) di aggiornamento, rinnovo e proroga fino al 31 maggio 2028 del contratto di affitto del ramo d'azienda con la ditta Ferrari & Figli di Ferrari Antonella & C. S.n.c..

Con la presente si dà atto che la titolarità del provvedimento resta in capo alla ditta ECOSTILE Srl fino al **31 maggio 2028**, in deroga a quanto previsto al punto 4 della sopracitata determina.

Si invita la ditta a conservare ed esibire agli organi di controllo la presente nota congiuntamente alla determina n.1929/2023 prot. n.41299 del 15.06.2023.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

documento firmato digitalmente